



**TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott. Maria Rosaria ACAGNINO,

vista la proposta presentata, il 10.10.2013, da [redacted] nato a [redacted]
e [redacted] nata a [redacted] il [redacted] volta ad ottenere
l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovra indebitamento,
previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3;

Ritenuto che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D.
16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dalla dott. Luciana Consoli, nominata da questo GE in assenza
di Organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 98.181,38, nei confronti dei
seguenti creditori:

- [redacted] s.p.a.
- [redacted] s.p.a.
- [redacted] s.p.a.
- [redacted]
- [redacted] s.p.a.
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Ritenuto che la proposta prevede il soddisfacimento dei crediti al 60%;

Ritenuto che il piano prevede il versamento diretto del dovuto dal datore di lavoro;

Ritenuto che alla proposta sono stati allegati:

- L'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute
- L'elenco dei beni del debitore
- CUD degli ultimi cinque anni
- l'attestazione della fattibilità del piano
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
- certificato dello stato di famiglia;

Ritenuto che il nucleo familiare di [redacted] e [redacted] è
composto dagli istanti e da tre figli e che le spese mensili medie di sostentamento di un
nucleo familiare, aventi le caratteristiche di quello in esame, secondo i dati ISTAT,
ammonta ad € 1423,01 mensili;

Ritenuto che, secondo la relazione della dott. Consoli, la causa del sovra indebitamento
degli istanti è da ricollegarsi alla concessione, da una parte e dall'uso, dall'altra, di carte



revolving. In particolare, dalla relazione prodotta dagli istanti, la cui attendibilità è stata accertata dall'esperto incaricato dal Tribunale, emerge che:

- in data 6.4.2005 il [REDACTED] ha utilizzato una carta revolving, concessa da [REDACTED] s.p.a., per € 10.000 con rata mensile di € 200
- in data 19.9.2005 il [REDACTED] ha utilizzato una carta revolving, concessa da [REDACTED] per € 7000 con rata mensile di € 210
- in data 14.12.2005 il [REDACTED] ha utilizzato una carta revolving, concessa sempre da [REDACTED], per € 7.100 con rata mensile di € 210
- in data 19.3.2008 il [REDACTED] contrae un prestito con [REDACTED], il cui pagamento è previsto in 120 rate mensili di € 437, a quella data il rapporto rate-reddito era già del 53%
- in data 4.5.2009, il [REDACTED] contrae un ulteriore prestito di € 5.716, con pagamento previsto in 84 rate mensili dell'importo di € 99, il rapporto rate-reddito sale al 59%
- in data 14.9.2010, il [REDACTED] contrae un altro prestito con [REDACTED] con pagamento in 120 rate mensili di € 158, somme utilizzate per estinguere precedenti debiti
- in data 20.4.2011, [REDACTED] a garanzia dei prestiti già erogati, ottiene cessione del V dello stipendio del [REDACTED] che prevede il pagamento in 120 rate mensili di € 350, somme che vengono utilizzate per estinguere una precedente cessione, il rapporto rate-reddito sale all'81%
- in data 1.7.2012, il [REDACTED] contrae altro prestito con [REDACTED] da pagare in 12 rate mensili di € 36.

E' evidente che [REDACTED], inizialmente, poteva far fronte alle obbligazioni contratte, ma lo stesso meccanismo delle carte revolving ha comportato un indebitamento sproporzionato alle sue effettive possibilità economiche.

Con l'utilizzo della carta revolving, il debitore può prelevare l'intera somma disponibile e pagherà gli interessi sull'importo prelevato con capitalizzazione mensile e interessi detratti al versamento, così che, utilizzando sempre le somme rese immediatamente disponibili su carta, il debitore continua a pagare le rate senza mai estinguere il debito.

[REDACTED] ha pagato rate mensili di € 610 senza che il debito iniziale sia stato mai diminuito e gli sono stati concessi prestiti pur in condizioni di evidente sofferenza.

Ritenuto che gli istanti non sono proprietari di beni immobili o mobili di pregio dalla cui liquidazione i creditori potrebbero trovare adeguata soddisfazione;

Ritenuto che, all'udienza fissata ex art. 12 bis 1.3/12, nessuno dei creditori ha presentato osservazioni;

Ritenuto che l'importo dei pagamenti rateali mensili è compatibile con i bisogni della famiglia (a fronte di un reddito di circa € 2254, i coniugi [REDACTED] pagheranno una rata di € 453,15);

Ritenuto che il piano prevede l'ammortamento a 132 mesi per tutti i debiti, tranne che per quello nei confronti di [REDACTED] s.p.a. per il prestito finalizzato;



Ritenuto che, dalla data dell'omologa, il datore di lavoro del [REDACTED] s.p.a., accantonerà per i creditori l'importo mensile di € 453,15, così suddiviso:

[REDACTED] s.p.a. < € 111,87 (per prestito personale n. contratto 5269299) ed € 62,74 (per prestito personale n. contratto 6349100)

[REDACTED] s.p.a. < € 7,20 per prestito finalizzato, € 33,93 per carta credito rateale n. **** [REDACTED] ed € 32,32 per carta credito rateale n. **** [REDACTED]

[REDACTED] < € 9,42

[REDACTED] < € 45,69

[REDACTED] < € 128,27 per cessione del V, così riducendo l'attuale prelievo

[REDACTED] s.p.a. < € 18,26

[REDACTED] < € 3,46

importo che sarà versato in due rate semestrali, per non gravare il debitore dei costi dei relativi bonifici;

Ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato sarà liquidato con nota a parte e che il relativo pagamento è a carico dei debitori e che l'eventuale omissione potrà essere valutata al fine della revoca dell'omologa;

Ritenuto che l'art. 8 l.3/12 prevede che possa limitarsi al consumatore l'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;

Ritenuto che [REDACTED] si sono indebitati proprio per il ricorso alle carte revolving e che, pertanto va loro inibito l'uso di ogni strumento di pagamento elettronico e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, a garanzia che gli stessi non contraggano altri debiti, per tutta la durata del piano;

Ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

Ritenuto che la dott.ssa Luciana Consoli dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto da [REDACTED] nato a [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED],

dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

vieta a [REDACTED] l'uso di ogni strumento di pagamento elettronico e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, per l'intera durata del piano;

attribuisce all'esperto dott.ssa Luciana Consoli gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;



dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico del [REDACTED];

sospende le procedure esecutive promosse in danno di [REDACTED] [REDACTED] per l'intera durata del piano.

Catania 16/2/2015

Il Presidente

dott. ssa Maria Rosaria Acagnino

TRIBUNALE DI CATANIA
GIUDIZIO IN CAMBELLERIA

19 FEB 2015



UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dr. Giuseppe Virgilio